



Provincia di Sassari

SETTORE PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE N° 2113 del 25/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA "VARIANTE SOSTANZIALE AL P.D.F. DEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA". ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
- la Legge Regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018";
- la Deliberazione di G.R. n. 5/48 del 29.1.2019 "Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n.1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in

ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio”;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi tecnologici) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49.;

RICHIAMATA la nota del Comune di S.M. Coghinas, prot. n. 2385 del 12/05/2022 (ns prot. n. 21469 di pari data) con la quale viene richiesto parere in merito all'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “variante al P.d.F. per realizzazione di un palazzetto dello sport presso la cittadella sportiva- Nuova variante sostanziale”, trasmettendo contestualmente il Rapporto Ambientale preliminare e gli elaborati di progetto per una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VAS;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2022 di adozione della nuova variante sostanziale al P.d.F per la realizzazione di un palazzetto dello sport presso la cittadella sportiva;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24022 del 30/05/2022 l'Autorità Competente, precisato che le ulteriori previsioni di varianti urbanistiche e normative adottate con Deliberazione C.C. n. 5/2022 richiedono un riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare e gli elaborati di progetto al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari - prot. n. 26984 del 09.06.2022 (ns prot. n. prot. 25716 del 09.06.2022);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti locali finanze e Urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica – prot. n. 31607 del 17.06.2022 (ns prot. n. prot. 27290 del 17.06.2022);
- Regione Autonoma della Sardegna – ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura - prot. 21410 del 24.06.2022 (ns prot. 28662 del 27.06.2022);

PRESO ATTO che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il seguente parere:

- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti – prot. n.11664 del 01.07.2022 (ns prot. n.29865 del 01.07.2022);

CONSIDERATO che la nuova variante sostanziale al Pdf del Comune di Santa Maria Coghinas consiste:

- ampliamento dell'area oggetto di esproprio dagli originari 4.500 mq agli attuali 13.301 mq, estendendola all'intero mappale 1334 del foglio 20;
- riclassificazione dell'area oggetto di esproprio, in cui sorgerà il Palazzetto dello Sport, da zona E agricola e S3 a zona G, sottozona G-3, e riclassificazione del polo sportivo esistente da area S3-1 a sottozona G-2;
- riclassificazione dell'area sede del depuratore, da zona E agricola a sottozona G-1;

- variazione di qualificazione di aree S all'interno del territorio comunale e individuazione di una nuova area S2-4 in un areale attualmente classificato come zona B1 e zona E;
- variazioni alle norme di attuazione per la disciplina della sottozona G-3.

CONSIDERATO che le osservazioni contenute nei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale coinvolti nel procedimento non hanno rilevato effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto;

VISTA l'istruttoria prot. n. 33187 del 20 luglio 2022 redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali e Opere Idrauliche, dalla quale si evince che:

- la variante riguarda un contesto urbanizzato, già dotato di tutte le opere di urbanizzazione, prossimo a servizi sportivi già esistenti, facilmente accessibile a piedi e con mezzi pubblici e privati;
- la riclassificazione del polo sportivo esistente da area S3-1 a sottozona G-2 e dell'area del depuratore, da zona E agricola a sottozona G-1, di fatto riporta tali aree alla reale destinazione urbanistica;
- la variazione di qualificazione di aree S si concretizza in una riduzione di un'area S3-2 di 1873 mq che diventa S4-3 e attraverso il sistema di geovisualizzazione satellitare Google Earth si è rilevato essere di fatto già utilizzata come parcheggi; una nuova area S2-4, che ricade quasi totalmente in un'area a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e pertanto ai sensi dell'articolo 27 delle NA del PAI, non potrà essere realizzata;
- la nuova variante al PdF non determina rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale né impatti significativi rispetto allo stato attuale, che vede già realizzata una struttura a vocazione sportiva;

RITENUTO infine di stabilire che eventuali modifiche apportate alla variante che determinino un cambiamento significativo delle previsioni urbanistiche esaminate o che possano in qualche modo determinare impatti ambientali differenti da quelli esaminati nel Rapporto preliminare, comportano il riavvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

- 1) di **escludere** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii la "Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Santa Maria Coghinas per la realizzazione di un palazzetto dello sport presso la cittadella sportiva - nuova variante sostanziale";
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Santa Maria Coghinas al Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Servizi Informativi della R.A.S.;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
- 5) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60

gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

- 6) di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Antonio Zara